

Ministero dell'Istruzione Istituto Comprensivo Statale "Molino Vecchio"

Via Molino Vecchio, 19 - 20064 Gorgonzola
Tel. 02.9513125 - Fax 02.95138843
email: miic8e600b@istruzione.it - miic8e600b@pec.istruzione.it - www.icmolinovecchio.edu.it
C.F. 83505310157 - C.M. MIIC8E600B

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INDICE

PREMESS	SA 3
TITOLO I	I: PRINCIPI GENERALI
Art. 1 -	Oggetto del Regolamento
Art. 2 -	Finalità
Art. 3 -	Diritti degli studenti
Art. 4 -	Doveri degli studenti
Art. 5 -	Principi generali in materia di responsabilità disciplinare5
TITOLO 1	II: LE SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 6 -	Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica
Art. 7 -	L'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")
Art. 8 -	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi
Art. 9 -	Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame
Art. 10 -	Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica
Art. 11 -	Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art. 4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)
Art. 12 -	Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari previste durante la Didattica Digitale Integrata (cfr. D.M. n. 89 del 07/08/2020 e Allegate Linee guida sulla Didattica digitale integrata)
TITOLO I	III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 13 -	Il procedimento per l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
Art. 14 -	Il procedimento per l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
Art. 15 -	Il procedimento per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
TITOLO 1	IV: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA
Art. 16 -	Impugnazioni
Art. 17 -	L'organo di garanzia
Art. 18 -	L'elezione dei membri dell'organo di garanzia
Art. 19 -	Il procedimento dell'organo di garanzia17
Art. 20 -	Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
Art. 21 -	Pubblicazione del Regolamento di Disciplina

PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni che si insegnano le prime regole di comportamento e si esercitano le prime capacità critiche e di giudizio.

Il presente Regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione. È di fatto un "contratto formativo" scritto e condiviso dall'Istituzione Scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola

L'obiettivo del Regolamento è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.
- 2. In relazione agli aspetti procedimentali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la Legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
- 3. Il presente Regolamento può essere riveduto in qualsiasi momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

- 1. Il presente Regolamento di Istituto, che costituisce il patrimonio comune di regole da rispettare, ha lo scopo di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (docenti, alunni, personale ATA, genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. "Molino Vecchio" di Gorgonzola.
- 2. Come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica (studenti, personale scolastico e famiglia) condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.
- 3. In particolare, gli alunni godono di particolari diritti e contestualmente sono tenuti all'assolvimento di alcuni doveri, in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe meno feconda di risultati. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.
- 4. Il Regolamento di Istituto chiarisce quali sono le infrazioni che determinano una sanzione disciplinare a carico dello studente e gli organi competenti a comminare le sanzioni.

Art. 3 - Diritti degli studenti

- 1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:
 - tutto il personale della scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato;
 - i docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze;
 - la scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunno;
 - il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.

- 2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe. I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.
- 3. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:
 - la Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi;
 - la Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno;
 - la Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.
- 4. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:
 - la Scuola forma l'uomo ed il cittadino;
 - la Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.
- 5. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli viene richiesto di rispettare.
 - A tal fine, all'inizio di ogni anno scolastico un docente designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti il Regolamento di disciplina dell'istituto.
 - Gli alunni possono essere guidati a formulare un Regolamento di classe, che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto. Il Regolamento di classe rappresenta un'opportunità di concretizzazione delle regole scolastiche e non un obbligo didattico dei docenti
- 6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.
 - I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e formulano loro un contratto formativo. Il Consiglio di classe informa l'alunno sulla programmazione educativa e didattica.
- 7. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
 - Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
 - Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.
- 8. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale.
 - La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- 9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato. La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.
- 10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adequata attrezzatura tecnologica.
 - La Scuola si adopera affinché tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 - Doveri degli studenti

- 1. I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri stabiliti nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
 - Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare, l'alunno deve:

- a. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
- b. Frequentare con regolarità.
- c. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
- d. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
- e. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
- f. Rispettare le consegne degli insegnanti.
- g. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
- h. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).
- i. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
- j. Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li

- compiano.
- k. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
- I. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
- m. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori, tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
- n. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).
- o. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola.
- p. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e/o sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
- q. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - falsificare le giustificazioni per assenze e/o ritardi;
 - acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, uso di alcolici, fumo o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.).

Art. 5 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

- 1. La responsabilità disciplinare è personale.
- 2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti e, solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
- 3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 - Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

- 1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente.
- 2. Sono Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
 - lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale e, più in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
 - l'ammonizione dello studente orale e scritta; ove necessario anche richiamo verbale del Dirigente Scolastico;
 - l'avvertimento alla famiglia.
- 3. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
 - a. attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche) aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
 - b. il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
 - c. il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
 - d. il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
 - e. la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
 - f. il risarcimento materiale del danno quando possibile-, con l'acquisto di oggetti,

attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Il provvedimento di cui al punto a) è competenza del professore dello studente, nell'ora in cui si verifica l'infrazione. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono di competenza del Consiglio di classe, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico. I provvedimenti di cui ai punti e) ed f) sono proposti dal Consiglio di classe al Dirigente e diventano esecutivi se da lui accolti.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal docente - per i provvedimenti di cui al punto a) - o dal coordinatore della classe - per tutti gli altri provvedimenti.

- 4. È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche la **nota scritta non verbalizzata**, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione. La nota è registrata dal docente solo sul *registro personale*. La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente. La nota scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.
- 5. È altresì un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare la **nota scritta verbalizzata**. Se la nota scritta non verbalizzata è ritenuta insufficiente o se l'allievo è già stato più volte richiamato con note non verbalizzate, il docente verbalizza sul *registro di classe*, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione e la notifica alla famiglia per iscritto.
- 6. In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il docente può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso. Il docente informa i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa, e verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe.
- 7. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia, possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.
- 8. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 7 - L'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")

- 1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico di classe superiore a tre.
 - Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (si vedano **Tabelle agli artt. 11 e 12**).
- 2. L'uso del telefono cellulare, del lettore video o audio e oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico comporta l'obbligo di riporlo dentro lo zaino su indicazione del personale scolastico. Il rifiuto di riporre l'oggetto può comportare la sospensione fino a 3 giorni.
- 3. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nelle **Tabelle agli artt. 11 e 12**, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
 - a. l'intenzionalità del comportamento;
 - b. il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
 - c. il concorso di più persone d'accordo tra loro;
 - d. la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
 - e. precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
 - f. l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.
- 4. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:
 - a. reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie);
 - b. reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).

La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla Magistratura.

- 5. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - a. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
 - c. nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 249/1998.

Art. 8 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

 Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

1. Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 10 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica

- 1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
- 2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
- 3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
- 4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
- 5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
- 6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
- 8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il

- superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- 9. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza fisica), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
- 10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Art. 11 - Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art. 4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. Allo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare viene comminata, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari.

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI			
	TIPI DI INFRAZIONE	SANZIONE	
	Ritardi e mancata giustificazione assenze	Ammonizione verbaleNota scritta alla famiglia non verbalizzata	
	Mancato assolvimento dei doveri scolastici: a. non porta a scuola il materiale; b. non esegue i compiti assegnati; c. non rispetta le consegne degli insegnanti.	 Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze Compiti supplementari in caso di mancato adempimento dei compiti assegnati 	
a. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	Disturbo arrecato alla lezione a. disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento; b. urla durante la lezione ecc.	- Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze	
	Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono, eccessi nella capigliatura ecc.	Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze	
	5. Uscite dall'aula durante la lezione senza permesso e/o eccessiva e immotivata durata dell'uscita.	- Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze	
	6. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispostivi elettronici: a. utilizza il cellulare in classe o a scuola b. usa altri dispositivi audio o video	Nota scritta alla famiglia verbalizzata e obbligo di riporre il cellulare nello zaino su indicazione del docente	

	Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze Sospensione fino a 2 gi	enitori
	Numero di ammonizioni disciplinari verbali sul registro elettronico superiori a 3 Sospensione fino a 2 gi	iorni
	 3. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare in classe, nei corridoi e negli ambienti secondari. Sospensione fino a 3 gi 	iorni
	 4. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari a. usa un linguaggio non consono all'ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui; b. mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc. c. mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, deride, vessa ecc. - Divieto di partecipare a di istruzione, visite di istruzione, uscite didatt attività sportive scolasti o manifestazioni e attività sportive scolasti o manifestazioni e attività sportive scolasti o manifestazioni e attività dell'infrazione dell'isti dell'infrazione e delle circostanze 	tiche, tiche a vità ituto. giorni
b. Grave inadempimento dei doveri scolastici	5. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso o la loro eccessiva durata non giustificata - Divieto di partecipare a di istruzione, visite di istruzione, uscite didati attività sportive scolast o manifestazioni e attiv extrascolastiche in rappresentanza dell'isti	tiche, tiche a vità ituto.
	 6. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature: a. non cura l'ambiente dove si lavora; b. non effettua la raccolta differenziata; c. danneggia le strutture imbrattando con scritte; d. usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni c. danneggia le strutture imbrattando con scritte; d. usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni Divieto di partecipare a di istruzione, uscite didati attività sportive scolast o manifestazioni e attività sportive scolasti e extrascolastiche in rappresentanza dell'isti extrascolastiche in rappresentan	a viaggi tiche, tiche a vità ituto. iorni
	7. Reiterato mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispostivi elettronici a. utilizza il cellulare in classe o a scuola b. usa altri dispositivi audio o video c. rifiuto di riporre il cellulare nello zaino su indicazione del docente - Sospensione fino a 3 gi	iorni

	8. Uso di sigarette, alcool e altre sostanze non lecite nei locali scolastici e in tutte le aree di pertinenza della scuola	- Sospensione fino a 3 giorni
	 9. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: a. si affaccia e si sporge dalla finestra b. getta carta o altri oggetti dalla finestra c. non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile) ivi incluse quelle di sicurezza sanitaria 	- Sospensione fino a 3 giorni
	Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari di cui al punto b.3	 Divieto di partecipare a viaggi di istruzione, visite di istruzione, uscite didattiche, attività sportive scolastiche a o manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto. Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze
c. Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto	2. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: a. usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose b. porta e usa materiale estraneo all'attività didattica e/o pericoloso (accendini, petardi, coltellini ecc.) c. rifiuto di riporre il materiale estraneo all'attività didattica e/o pericoloso nello zaino su indicazione del docente	- Sospensione fino a 5 giorni
	Falsificazione delle giustificazioni per assenze e/o ritardi	- Sospensione fino a 5 giorni
	Reiterazione dei comportamenti di cui al punto b. 8.	- Sospensione fino a 5 giorni

	1. Violazione delle regole relative alla Legge sulla privacy: a. acquisisce immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche della comunità scolastica mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici b. acquisisce e divulga in rete immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche della comunità scolastica mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici c. acquisisce immagini o video lesivi dell'altrui dignità (atti di bullismo) con o senza diffusione in rete	- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze
d. Commissione di reati	Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze
e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone	Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi	 Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze Risarcimento materiale del danno
	4. Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.) espresse anche con l'uso di dispositivi elettronici	- Sospensione per oltre 15 giorni
	5. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)	 Sospensione per oltre 15 giorni Risarcimento materiale del danno
	6. Reiterazione di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)	 Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico Esclusione dagli scrutini finali
	7. Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale	 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi sociali

- 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
- 3. Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la

- possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.
- 4. În caso di danneggiamento agli arredi e ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

Art. 12 - Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari previste durante la Didattica Digitale Integrata (cfr. D.M. n. 89 del 07/08/2020 e Allegate Linee guida sulla Didattica digitale integrata)

1. Allo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare, legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata, viene comminata, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari.

INFRAZIONI E SA	ANZIONI DISCIPLINARI A CARIO	CO DEGLI STUDENTI
	TIPI DI INFRAZIONE	SANZIONE
	Accesso in piattaforma in ritardo e non giustificato da problemi tecnici (oltre due in una settimana).	 Ammonizione verbale Nota scritta alla famiglia non verbalizzata Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
	Presentarsi nell'aula virtuale con un abbigliamento inadeguato	 Ammonizione verbale Nota scritta alla famiglia non verbalizzata Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
a. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	3. Mancato assolvimento dei doveri scolastici: a. non esegue i compiti assegnati; b. non rispetta le consegne degli insegnanti.	 Ammonizione verbale Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze Compiti supplementari in caso di mancato adempimento dei compiti assegnati
	Mangiare o bere o uscire dall'aula virtuale durante la lezione senza previa autorizzazione del docente	 Ammonizione verbale Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
	5. Interagire nell'aula virtuale in modo inappropriato: a. non rispetta il proprio turno di parola; b. disattiva audio e video senza autorizzazione del docente; c. alza provocatoriamente il tono di voce; d. interviene in modo scortese verso i compagni e/o il docente; e. lascia attiva la suoneria del cellulare; f. chiama o risponde al telefono	Ammonizione verbale Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze

	 Reiterazione di atteggiamenti, modi e comportamenti di cui al punto a. 5. 	- Sospensione dell'alunno dall'attività sincrona per la durata della stessa e obbligo di attività asincrona sostitutiva.
	Effettuare volutamente inquadrature diverse dal volto nonostante il richiamo del docente	- Sospensione dell'alunno dall'attività sincrona per la durata della stessa e obbligo di attività asincrona sostitutiva.
b. Grave inadempimento dei doveri scolastici	Tenere aperte altre applicazioni durante le lezioni in piattaforma	- Sospensione dell'alunno dall'attività sincrona per la durata della stessa e obbligo di attività asincrona sostitutiva.
	 Utilizzare nel corso della lezione un linguaggio volgare e comunque non consono all'ambiente scolastico 	 Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone fino a 2 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
	5. Svolgere le verifiche scritte e orali in modo sleale, con utilizzo di aiuti da parte di persone estranee al gruppo- classe	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone fino a 2 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
	Reiterazione di atteggiamenti, modi e comportamenti di cui al punto b.	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate da 3 a 5 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
	Condividere volutamente il link del collegamento con persone estranee al gruppo classe.	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate da 3 a 5 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
c. Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto	3. Condividere in piattaforma materiale estraneo, a qualunque titolo, alla DAD salvo che per errore immediatamente segnalato al docente coordinatore	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate fino a 5 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
	4. Agevolare e/o nascondere l'interferenza di terzi durante l'attività sincrona	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate fino a 5 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
	5. Tentativo di forzare o manomettere il tablet o il pc concesso in comodato d'uso, le applicazioni al suo interno e le sue protezioni	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate fino a 5 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
d. Commissione di reati	1. Violazione delle regole relative alla Legge sulla privacy: a. acquisisce immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche della comunità scolastica mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici; b. acquisisce e divulga in rete immagini, suoni, filmati riconducibili a persone	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate fino a 15 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
	fisiche della comunità scolastica mediante	

telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici; c. acquisisce immagini o video lesivi dell'altrui dignità (atti di bullismo) con o senza diffusione in rete	
2. Registrare e divulgare la lezione "live" al di fuori del gruppo- classe e senza il consenso di tutti i partecipanti	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate fino a 15 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
3. Essere autore di gesti, situazioni e/o video gravemente scurrili, offensivi, osceni, provocatori e/o estranei alla DAD, mostrati in webcam dallo studente o comunque provenienti dal suo dispositivo	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate fino a 15 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
4. Registrare e divulgare parti di audio e video durante la lezione senza il consenso dei diretti interessati/degli esercenti la responsabilità genitoriale, in violazione dei loro diritti e con conseguente lesione dei loro interessi	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate fino a 15 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
5. Divulgare a terzi la password di accesso al registro elettronico qualunque ne sia il motivo	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate fino a 15 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.
6. Condividere in piattaforma materiale estraneo, a qualunque titolo, alla DAD e che sia lesivo di altrui diritti (onore, reputazione, immagine, ecc.)	- Sospensione dell'alunno dalle attività sincrone programmate fino a 15 giorni e obbligo di attività asincrone sostitutive.

- 2. L'istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso l'account/e-mail assegnata.
- 3. L'istituto procederà a denunciare, d'ufficio, qualsiasi episodio illecito che dovesse comportare tale dovere, in base alla normativa vigente.

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 13 - Il procedimento per l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

- 1. I provvedimenti di sospensione dello studente per un periodo <u>da uno a quindici giorni sono</u> <u>adottati dal Consiglio di Classe</u>, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato).
- 2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica, ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
- 3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
- 4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.

- 5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
- 6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente a discolparsi di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.
- 7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolparsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
- 8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 14 - Il procedimento per l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

- 1. I provvedimenti di sospensione dello studente per un periodo <u>superiore a quindici giorni sono</u> <u>adottati dal Consiglio di Istituto</u>, riunito nella composizione perfetta fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato).
- 2. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
- 3. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe.
- 4. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
- 5. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
- 6. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
- 7. Il rifiuto dello studente di discolparsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Art. 15 - Il procedimento per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

- 1. I provvedimenti di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica <u>fino al termine</u> dell'anno scolastico sono adottati dal Consiglio di Istituto.
- 2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
- 3. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 4. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
- 5. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe.
- 6. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
- 7. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da

- contestare allo studente.
- 8. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
- 9. Il rifiuto dello studente di discolparsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO IV: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Art. 16 - Impugnazioni

- 1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Interno da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
- 2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
- 3. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto, la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
- 4. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.
- 5. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 17 - L'organo di garanzia

- 1. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, da un docente di scuola secondaria di I grado, designato dal Collegio dei Docenti e da due genitori scelti tra i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe della scuola secondaria di I grado.
- 2. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
- 3. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
- 4. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
- 5. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare.
- 6. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
- 7. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiato tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

Art. 18 - L'elezione dei membri dell'organo di garanzia

- 1. L'organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico e continua a funzionare all'inizio dell'anno successivo, in regime di "prorogatio", fino all'elezione del nuovo organo.
- 2. Entro l'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, il Collegio dei docenti designa con apposita delibera, tra i docenti in servizio per tutto l'anno, il docente di scuola secondaria di I grado titolare membro dell'organo di garanzia e due docenti che, nell'ordine, possono sostituire il primo in caso di assenza o impedimento.
- 3. L'elettorato attivo e passivo dei genitori membri dell'organo di garanzia è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe della scuola secondaria di I grado.
- 4. Entro i quindici giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di

- classe della scuola secondaria di I grado, il Dirigente scolastico convoca l'assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
- 5. L'assemblea elegge i due genitori titolari dell'organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
- 6. A tal fine, nel corso dell'assemblea, i genitori costituiscono un seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, che sovraintende alle operazioni elettorali e proclama gli eletti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti e come sostituti i due genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.
- 7. Il rinnovo straordinario dell'organo di garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

Art. 19 - Il procedimento dell'organo di garanzia

- 1. Il Dirigente scolastico convoca l'organo di garanzia, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, al di fuori dell'orario di lezione. Sono altresì convocati lo studente interessato e i genitori dello stesso.
- 2. In sede di riunione dell'organo di garanzia, i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
- 3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
- 4. L'organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
- 5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
- 6. Il Dirigente comunica per iscritto, entro dieci giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, la decisione dell'organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

Art. 20 - Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

1. Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 21 - Pubblicazione del Regolamento di Disciplina

- 1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
- 2. L'iscrizione a scuola comporta l'accettazione dei principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo studente.